

COMUNE DI FURTEI

SERVIZIO TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 013 del 25.03.1999.
- 2) E' stato adeguato, ai rilievi del Co.Re.Co., dal Consiglio Comunale con atto n. 032 del 27.05.1999;
- 3) E' stato approvato dal Co.Re.Co. nella seduta del 25.06.1999 con decisione n. 3076/01/99.
- 4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09.07.1999.

Furtei, li 23.08.1999

Il Segretario Comunale

F.to G. Porceddu

INDICE

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.	Definizioni.....	pg. 4
Articolo 2.	Ambito e scopo del regolamento.....	pg. 4
Articolo 3.	Individuazione entrate tributarie.....	pg. 4
Articolo 4.	Regolamenti specifici.....	pg. 5
Articolo 5.	Determinazione aliquote e tariffe.....	pg. 5
Articolo 6.	Agevolazioni, riduzioni e esenzioni.....	pg. 5

Titolo II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7.	Forma di gestione.....	pg. 6
Articolo 8.	Soggetti responsabili della gestione.....	pg. 6

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9.	Dichiarazione tributaria.....	pg. 7
Articolo 10.	Attività di controllo e riscontro.....	pg. 7
Articolo 11.	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.....	pg. 8

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12.	Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.....	pg. 8
Articolo 13.	Notificazione degli atti.....	pg. 9
Articolo 14.	Autotutela.....	pg. 9
Articolo 15.	Accertamento con adesione.....	pg. 9
Articolo 16.	Disposizioni in materia di ravvedimento.....	pg. 10
Articolo 17.	Ulteriori disposizioni per agevolare il ravvedimento.....	pg. 10

Capo 4° - CONTENZIOSO

Articolo 18.	Contenzioso/Rappresentanza dell'ente in giudizio/Conciliazione giudiziale.....	pg. 10
--------------	--	--------

Titolo III : RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 19.	Modalità di pagamento.....	pg. 11
Articolo 20.	Sospensione e dilazioni di pagamento.....	pg. 12
Articolo 21.	Rimborsi.....	pg. 13
Articolo 22.	Limiti di esenzione per i rimborsi.....	pg. 13

Titolo IV : RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 23.	Forme di riscossione.....	pg. 13
Articolo 24.	Procedure.....	pg. 14
Articolo 25.	Abbandono del credito.....	pg. 14
Articolo 26.	Sanzioni.....	pg. 14
Articolo 27.	Cause di non punibilità.....	pg. 14

Articolo 28.	Riscossione delle sanzioni.....	pg. 14
--------------	---------------------------------	--------

Titolo V : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Articolo 29.	Interessi per ritardato pagamento dei tributi.....	pg. 15
Articolo 30.	Interessi per ritardato pagamento di sanzioni.....	pg. 15
Articolo 31.	Interessi per ritardato rimborso.....	pg. 15

Titolo VI : NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 32.	Norme finali.....	pg. 15
Articolo 33.	Vigenza e disposizioni transitorie.....	pg. 15
Articolo 34.	Formalità.....	pg. 16

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per “accertamento istruttorio”, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o da regolamento;

d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per “funzionario responsabile”, il dipendente designato dall'Organo competente responsabile della gestione del tributo;

f) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per “responsabile” si intende il "responsabile della tassa o imposta";

h) per “tributo”, l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 2 – Ambito e scopo del regolamento

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nonché poter stabilire con i medesimi un corretto rapporto di collaborazione.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n.449, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

Art. 3 – Individuazione entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o saranno applicate in base a legge futura, e in esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. La istituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

3. La istituzione del canone per le occupazione di aree e spazi pubblici comporta l'automatica esclusione dell'applicazione della tassa occupazione suolo pubblico;

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 4 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art 5 - Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione della tariffe, sono formulate, predisposte e inviate al collegio dei revisori entro i termini previsti dell'ordinamento locale di contabilità.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 5.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del comune. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si ha luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione

della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

4. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n.446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

5. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 8 - Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione delle imposte e tasse compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dall'Organo competente.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli art. 21 e 22 del decreto legislativo 25.02.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dal successivo art. 16;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al relativo regolamento;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 9 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata contestata la violazione.

Art. 10 - Attività di controllo e riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446.
3. L'Ente, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
4. Spetta inoltre alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza vi provvede direttamente il funzionario responsabile.
5. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
6. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
7. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare della evasione recuperata e/o determinare annualmente delle quote tributo o recupero evasione da destinare al miglioramento del servizio (acquisto attrezzature anche informatiche per l'ufficio, sviluppo delle interconnessioni tra le varie banche dati interne ed esterne, miglioramento dei servizi al pubblico con costante aggiornamento della modulistica necessaria per i vari adempimenti, etc.), esclusivamente per ciò che attiene alla gestione dell'ICI, così come tra l'altro previsto dall'art. 11 del relativo regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 25.03.1999.
8. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di variazioni anagrafiche, di autorizzazioni per attività produttive, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza a fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione immediata all'ufficio tributario.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;

- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dall'eventuale regolamento locale specifico al tributo.
3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, fatte salve le eventuali proroghe di legge.

Art. 13 - Notificazione degli atti

1. Gli atti indicati nel precedente articolo sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore e pertanto soggetta ai connessi adempimenti.

Art 14 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo, in qualsiasi momento, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte e con determinazione motivata, può procedere:

- a) all'annullamento totale o parziale, dei provvedimenti fiscali emessi, riconosciuti illegittimi o errati
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità, convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona o di soggetto passivo, doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo, errore di calcolo nella liquidazione del tributo, mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti primi due commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni anno, quelle assunte invece ai sensi del precedente comma, dovranno essere tempestivamente comunicate oltre che al contribuente, al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 15 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento comunale.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 16 - Disposizione in materia di ravvedimento

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa e simili.

3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di deposito dell'elenco un importo pari alla somma:

- a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
- b) di un ottavo della sanzione indicata;
- c) degli interessi liquidati.

4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Art. 17 - Ulteriori disposizioni per agevolare il ravvedimento

Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

Capo 4° - CONTENZIOSO

Art. 18 – Contenzioso / Rappresentanza dell'ente in giudizio / Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese al Funzionario Responsabile del Tributo motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.
4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.
5. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
6. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n.546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire il contenzioso.
7. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
8. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
9. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando il modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Titolo III

RISCOSSIONI E RIMBORSI

Art. 19 - Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali modalità introdotte da norme primarie e/o dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale.
 - d) versamento diretto a mani di incaricati interni o esterni, formalmente autorizzati con provvedimento dell'ente, nello stesso provvedimento potrà essere determinato l'ammontare massimo delle somme riscuotibili direttamente, per ciascun tipo di entrata.
3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il

giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

4. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n.602, modificato con D.P.R. 28.01.1988 n. 43.
5. Dopo l’emanazione dei decreti di cui all’art. 24, comma 40, della legge 27.12.1997, n. 449 potrà procedersi all’integrazione del presente articolo per consentire le modalità di pagamento stabilite dal comma 39 dello stesso art. 24.
- e) Il versamento dei tributi comunali va effettuato, se non diversamente disposto da norme specifiche, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore o uguale a 500 lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le riscossioni a mezzo di ruoli, il visto di esecutorietà è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile del tributo (oppure dal responsabile del servizio a cui appartiene il funzionario responsabile del tributo, oppure dal responsabile servizio finanziario).
7. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all’atto della consegna, apposito verbale.

Art. 20- Sospensione e dilazioni di pagamento

1. Con provvedimento dell’Organo competente, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nel provvedimento medesimo.
2. I termini per i versamenti di cui al comma 1 del precedente art. 19, nonché quelli relativi a dilazioni di cui ai successivi commi, sono altresì differiti di trenta giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
3. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602 e al D.P.R. 28.1.1988 n.43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, per comprovate difficoltà di ordine economico del medesimo, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti previa applicazione degli interessi:

- durata massima dodici mesi;
- inesistenza (negli ultimi cinque anni) di morosità relative a :
 - a) precedenti rateazioni o dilazioni
 - b) altre somme dovute al Comune a qualsiasi titolo.

Si decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.

4. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
5. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
6. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un

importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a £. 3.000.000 le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea mediante polizza fideiussoria rilasciata da Istituto Bancario o da primaria Compagnia assicuratrice.

7. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
8. Spetta al Funzionario Responsabile del Tributo ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.
9. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi in assenza di provvedimento specifico si applicano le norme vigenti.

Art. 21- Rimborsi.

1. Il contribuente in generale, salvo diversa disposizione di legge o contenuta nel regolamento specifico del tributo, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile.

4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

5. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 22- Limiti di esenzione per i rimborsi

1. In considerazione dell'onere che l'ente deve sostenere per l'attività volta al rimborso delle somme impropriamente versate, salvo diversamente disposto da norme o regolamenti specifici, non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.

4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA

Art 23 - Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n.43, qualora il servizio sia affidato al concessionario per la riscossione dei tributi .

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

Art. 24 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 12.

2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, iniziano, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 25 – Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di £. 20.000 (ventimila).

2 . L'abbandono di cui al comma precedente, non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

Art. 26 - Sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni, si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie .

Art . 27 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei modi e termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante ma solo al recupero di quest'ultimo e degli eventuali interessi.

Art. 28 - Riscossione delle sanzioni

1. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Art. 29 - Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione , per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n.66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n.146.

3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposto con i decreti ministeriali richiamati – anche agli effetti dei tributi comunali – dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

Art. 30 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Art. 31 - Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 29 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 33 - Vigenza e disposizioni transitorie

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999.

2. Le norme di cui all'articolo 12 del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1.01.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Art. 34 - Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs 15 dicembre 1997 n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n.101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.